



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	- Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	- Giudice
dott. Luigi Pagliuca	- Giudice rel

nel procedimento n. 255/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

██████████ (cod.fisc. ██████████), con gli avv.ti Nicoletta Dall'Occhio e Vera Valvassori
- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto in data 20.9.2024 da ██████████ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in ██████████ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di

prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC [REDACTED] la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Va poi evidenziato che, dopo il deposito del ricorso (in data 20.9.24), è entrato in vigore (in data 28.9.24) il Dlgs 136/24 (c.d. *correttivo ter*) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata *"pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente"*. Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche *"le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"*, nonché contendere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che *"è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene già un intero capitolo, intitolato *"cause dell'indebitamento"*, in cui sono illustrate la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dal debitore rispetto a tale genesi. Nella relazione, inoltre, se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno verosimilmente essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, per altro verso si afferma – e quindi si attesta – che potrà essere oggetto di liquidazione la quota di comproprietà di ½ dell'abitazione familiare, con conseguente acquisizione di provvista da destinare ai creditori. La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che *"è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*);

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, il [REDACTED] è attualmente lavoratore dipendente e, pur essendo stato in passato socio accomandatario della [REDACTED] (alla quale è quasi integralmente riconducibile l'attuale indebitamento del ricorrente, di cui deve anch'egli rispondere stante la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali) ha ceduto la sua quota e cessato quindi il rapporto sociale già nel 2012 (con iscrizione nel registro delle imprese in data 11.12.12), sicché è ampiamente

decorso il termine annuale di cui all'art. 256, c. 2 CCII entro il quale avrebbe potuto essere astrattamente aperta a suo carico la liquidazione giudiziale, per ripercussione di quella a carico della predetta società. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, il [REDACTED] è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il [REDACTED] è gravato da debiti (essenzialmente verso l'Erario per debiti della [REDACTED], oltre che per residuo mutuo relativo all'abitazione di proprietà) per complessivi euro 1.067.607,57, essendo solo comproprietario dell'abitazione in cui vive (il cui valore complessivo è stato stimato dal geom. [REDACTED] come da perizia in atti in euro 172.000,00) nonchè titolare (come risulta dalle buste paga in atti) di un reddito netto da lavoro dipendente (senza considerare la trattenuta di 1/10 a favore di Agenzia delle Entrate – riscossione) di circa **euro 1.600/1.700,00** mensili (per 13 mensilità) che, come si vedrà, deve destinare in buona parte al mantenimento familiare. E' perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non sia assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta stipendiale mensile (pari a 1/10 dello stipendio) conseguente al pignoramento presso terzi n. 12284202300003496/001 con intimazione di pagamento diretta ai sensi degli artt. 72bis e 72 ter DPR 602/73 di 1/10 dello stipendio a favore di Agenzia delle Entrate – riscossione.

Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del *terzo debitor debitoris*. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un

provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinquies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal *correttivo ter*), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.

Il reddito a disposizione del [REDACTED] da considerare è quindi pari (come già evidenziato) **ad euro 1.600/1.700,00 mensili**, per 13 mensilità;

rilevato che il ricorrente ha esposto spese per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche dalla moglie e da un figlio, entrambi a suo carico) per complessivi di euro 1.583,00 mensili, a cui dovrebbero aggiungersi ulteriori e maggiori spese per la scuola primaria del figlio (pari ad euro 250,00 mensili circa) e per consumi di elettricità (non potendo più godere il ricorrente del Bonus Energia, come avvenuto nel 2023), che determinerebbero una spesa mensile per il mantenimento familiare di euro 1.900,00, ritenuta congrua anche dal gestore della crisi.

Osserva in proposito il Collegio che nella elencazione delle spese operata dal ricorrente ve ne sono alcune del tutto indeterminate (spese "*varie*" per euro 36,42 mensili e spese per "*altro*" per euro 166,49 mensili) ed altre (ricarica postepay per euro 152,83 mensili) che non costituiscono a ben vedere un esborso aggiuntivo (posto che, come verificato anche dal gestore, l'importo caricato sulla carta postepay viene poi utilizzato per fare fronte ad alcune delle altre spese elencate nel prospetto). Tali esborsi – pari complessivamente ad euro 350,00 circa – non possono quindi essere considerati tra le spese mensili, sicché l'esborso per il mantenimento mensile risulta in realtà ammontare ad euro 1.550,00 (1.900,00 – 350,00), arrotondabile ad euro 1.600,00 al fine di tenere conto di eventuali spese straordinarie. In tale importo di **euro 1.600,00**, pertanto, va quantificata la quota di stipendio che il [REDACTED] potrà trattenere per sé per 12 mensilità, sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente l'importo di euro

1.600,00 per 12 mesi; intero importo della tredicesima mensilità) dovrà invece essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto che al fine di garantire che le somme indicate al punto precedente siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto al ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di euro 1.600,00 come sopra determinato, oltre che l'intero importo della tredicesima ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria (es: quanto sarà ricavato dalla vendita dell'immobile di residenza, per la quota di $\frac{1}{2}$ di pertinenza del ricorrente);

considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal *correttivo ter* (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione (eventuale) delle quote

di reddito e della tredicesima fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal *correttivo ter*:

- 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- 2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- 3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
- 4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] (cod.fisc. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED];
- 2) Nomina Giudice Delegato il **dott. Luigi Pagliuca**;
- 3) Nomina liquidatore **l'avv. Antonella Cerretti**;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sullo stipendio di [REDACTED] a favore del creditore Agenzia delle Entrate – riscossione, sicché il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore del ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;
- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro dipendente di [REDACTED] per 12 mesi sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.600,00 mensili. Di conseguenza il ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio per 12 mesi per la quota eccedente il suddetto limite di euro 1.600,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 1.600,00 come sopra determinata, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
- 9) ordina al datore di lavoro di [REDACTED] di versare sul conto corrente della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite di euro 1.600,00 come sopra indicato, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);
- 10) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. *correttivo ter*);

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al [REDACTED] una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi

dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegnerà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 30.9.2024

Il Giudice rel

Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Monica Attanasio